

COMUNE DI CASTENEDOLO
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI URBANI
TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09.04.2014

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Gestione dei rifiuti
Art. 3	Istituzione del tributo
Art. 4	Deliberazione annuale della tariffa di riferimento
Art. 5	Soggetti passivi
Art. 6	Classificazione delle categorie dei locali e delle aree soggetti alla tariffa
Art. 7	Utenze non stabilmente attive
Art. 8	Superficie utile ed esclusioni
Art. 9	Numero dei componenti il nucleo familiare
Art. 10	Denunce di attivazione e di variazione
Art. 11	Denunce di cessazione
Art. 12	Maggiorazioni tariffarie
Art. 13	Riduzioni di tariffa ed agevolazioni
Art. 14	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
Art. 15	Rimborsi e compensazioni
Art. 16	Tariffa giornaliera
Art. 17	Potere di controllo del gestore
Art. 18	Riscossione della tariffa
Art. 19	Accertamento
Art. 20	Tributo Ambientale
Art. 21	Contenzioso
Art. 22	Funzionario responsabile
Art. 23	Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Castenedolo dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Castenedolo, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La tassa è volta a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata dall'apposito regolamento comunale di nettezza urbana.

Art. 3
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è dovuto il tributo annuale, commisurato alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti, per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da:
 - una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti, denominata "quota fissa";
 - una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, denominata "quota variabile".
3. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
4. Il tributo è dovuto al Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo stesso.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 5 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 5.

Art. 4

DELIBERAZIONE ANNUALE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale, acquisito dal Gestore del servizio il piano finanziario, di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, e successivamente approvato dal Consiglio Comunale, delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti dalla legge, per l'approvazione del bilancio di previsione, assicurando l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio.
2. In caso di mancata adozione della delibera entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le tariffe già in vigore.

Art. 5

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) possieda o detenga locali o aree, coperte o scoperte, a qualsiasi uso adibiti nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. In caso di detenzione temporanea non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia ed è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree ad uso esclusivo.
5. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E
DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri ed applicando i coefficienti di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158. Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti. (le tabelle relative alle utenze domestiche e non domestiche, denominate di seguito "utenze" contenenti i coefficienti per la determinazione della tariffa, sono allegate al presente regolamento (allegati A e B).
2. Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale. Se nell'esercizio dell'attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 4, alle stesse si applicano tariffe differenziate.
3. Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di controllo del Gestore del servizio di cui al successivo art. 17, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.
4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
5. Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore (c.d. seconde case), sono soggette alla sola quota fissa della tariffa, calcolata su una superficie presunta di 80 mq. e per un nucleo familiare composto da una persona. E' comunque ammessa la produzione di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di cui al successivo art.10.
6. Per le autorimesse ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la sola parte fissa della tariffa riferita ad una persona.
8. Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (ad es. posti macchina coperti, sale riunione, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo ed è da presentare a carico dell'amministratore del condominio.
7. Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo composto da due persone, fatta salva la presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.

Art. 7
UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, si intendono:

- a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei soggetti non residenti nel Comune di Castenedolo utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno.
Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tributo, al nucleo familiare composto da 1 persona e si applica, sull'intera tariffa, un coefficiente di riduzione pari al 30%.
L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;
- b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibiti ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
A tali utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 30%.

Art. 8 SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI

1. La superficie di riferimento per il calcolo del tributo relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprendendovi gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza. Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli.
Sono altresì escluse le soffitte, le cantine, i ripostigli e simili limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,60.
2. Per le utenze non domestiche sono soggette a tributo, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.
3. La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.
4. Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:
 - I locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco ecc... Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori, i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - Le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - I locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del Gestore del servizio o del Comune;
 - I locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;
 - I locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o ad idonea documentazione.
5. Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti

speciali anche pericolosi o comunque rifiuti non assimilabili agli urbani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono in particolare non soggetti a tariffa:

- Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate ai fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);
 - Le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
 - Le superfici degli insediamenti industriali o artigiani, limitatamente alle porzioni dove si svolgono lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti speciali non assimilabili.
6. Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad usi diversi da quello del culto.
 7. Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art.10.
 8. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable

Art. 9

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

1. Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e denunciata ai sensi del successivo art.10.
Qualora l'unità immobiliare sia occupata da più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, ma che dimorano presso la famiglia (ad es: colf, badanti, ecc.).
2. E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al Gestore del servizio, per le attività di controllo di cui al successivo art.17, ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo della tariffa, è il primo gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, comunicate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.
4. Le modalità e la cadenza delle comunicazioni delle variazioni anagrafiche al Gestore del servizio sono disciplinate sulla base di accordi col Gestore del servizio.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza si intende quella risultante nei registri dell'anagrafe.

Art. 10
DENUNCE DI ATTIVAZIONE E DI VARIAZIONE

1. I soggetti di cui all'art. 5 devono presentare al Comune, tramite consegna al Gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, e comunque entro i termini di legge, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione dal gestore affinché li metta a disposizione dei contribuenti.
2. L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza, nei termini sopra specificati. La tariffa è definita con cadenza di anno solare e costituisce obbligazione propria dei soggetti passivi come definiti al precedente art. 5 del presente regolamento.
3. La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario il soggetto passivo è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.
4. Qualora la denuncia di variazione comporti una diminuzione di tariffa, il Comune, tramite il Settore Tributi, provvede al relativo rimborso.
5. Qualora sia stata omessa la denuncia di variazione che avrebbe comportato una diminuzione di tariffa, il Comune, tramite il Settore Tributi, provvede al rimborso solo a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di attivazione di tale soggetto.
6. Fermo restando quanto sopra disposto al comma 2 dell'art.9 per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere, denunciate al Comune, tramite consegna di idonea istanza e documentazione al Gestore del servizio, entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
7. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale, e deve essere indirizzata al Comune, tramite consegna presso gli uffici del Gestore del servizio, che ne rilascerà ricevuta.
9. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta, tramite invio al Comune, presso gli uffici del Gestore del servizio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione.
10. Il Comune trasmette al Gestore del servizio, per tutte le attività di controllo e di competenza, tutte le notizie utili ai fini dell'individuazione e qualificazione delle utenze, entro 30 giorni da quando ne viene a conoscenza.
11. L'amministratore del condominio e/o il soggetto responsabile del pagamento di cui al precedente art. 6 comma 7 è tenuto, dietro richiesta del Comune e del Gestore del servizio a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.
12. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, già in possesso dell'ufficio.

Art. 11
DENUNCE DI CESSAZIONE

1. La denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali dovrà essere resa entro i 30 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione e comunque entro i termini di legge.
2. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree deve essere denunciata entro i termini di cui al precedente comma al Comune, tramite consegna al Gestore del servizio. Dall'esito positivo del relativo accertamento deriva il diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'occupazione o conduzione.
3. La denuncia di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 1, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta denuncia.
4. In caso di mancata denuncia di cessazione di cui il Comune, Settore Tributi, viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza, dal primo giorno del mese successivo all'inizio della nuova utenza.

Art. 12
MAGGIORAZIONI TARIFFARIE

1. Le variazioni di tariffa in aumento risultanti da denunce presentate nel corso dell'anno sono conteggiate nell'avviso di pagamento successivo.

Art. 13
RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

1. Oltre alle riduzioni di cui all'art. 7 ed alle esenzioni di cui all'art. 8 si applicano le riduzioni della quota variabile di seguito indicate:
 - a) riduzione del 100% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dal Comune che li utilizzi a fini istituzionali;
 - b) riduzione dell'80% per i locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di attività di assistenza e beneficenza, attività politica e sindacale, per i locali utilizzati dagli oratori parrocchiali, dalle ONLUS, dalle associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di volontariato, di culto, quelle d'arma e combattentistiche a carattere nazionale;
 - c) riduzione del 50% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati dai seguenti soggetti: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Castenedolo o da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate alle pubbliche.
2. Per le utenze domestiche situate ad una distanza superiore a 1.000 metri dal punto di raccolta più vicino si applica una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa;
3. Per le utenze non domestiche situate ad una distanza superiore a 2.000 metri dal punto di raccolta più vicino si applica una riduzione del 60% della quota variabile della tariffa;
4. Al fine di promuovere la raccolta differenziata, il Comune ha la facoltà di istituire un apposito fondo incentivante da destinare alla riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche in base alle quantità di rifiuti recuperabili

conferite al centro di raccolta comunale (isola ecologia), secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione di particolari eventi/manifestazioni, la tariffa applicata è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è computata in relazione alla effettiva area occupata. La riscossione della tariffa avviene mediante pagamento diretto su conto corrente postale appositamente istituito dal comune, il cui bollettino è consegnato al momento della richiesta dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico; il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa. Se, di contro, la manifestazione è organizzata o patrocinata dal Comune, è da considerarsi esente.
6. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, comporta la riduzione dell'80% della tariffa, riferita al periodo di interruzione del servizio.
7. Per le utenze non domestiche, con superficie tariffabile maggiore ai 300 metri quadrati, con produzione di rifiuti assimilati agli urbani caratterizzata da frequenze e quantità tali da necessitare, ad avviso dell'Ente, di un servizio adeguato all'utenza, in alternativa al metodo previsto dall'art. 14 che segue, il Comune potrà verificare le condizioni di emettere un provvedimento specifico di esenzione della quota variabile, ove il soggetto passivo possa dimostrare di aver sottoscritto idonei contratti di smaltimento dei rifiuti prodotti. Anche in tale caso, il soggetto passivo è obbligato al pagamento della quota fissa calcolata secondo le disposizioni contenute nel D.L. 201/2011 art. 14 comma 11. In mancanza di stipula dei predetti contratti, la tariffa annuale applicata è quella prevista per la relativa categoria di attività e la superficie di riferimento è computata in relazione alla complessiva area occupata.

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e seguenti modifiche ed integrazioni, che dimostri, mediante attestazione del soggetto gestore che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione nella parte variabile della tariffa.
2. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta il rimborso a favore dei soggetti beneficiari.
3. La Giunta Comunale fissa i criteri e le condizioni per accedere alla riduzioni di cui al presente articolo.

Art. 15

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 10 e 11, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge al Comune, tramite il gestore del servizio. Il Settore Tributi provvede ad effettuare il rimborso.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 6,00) per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere al Settore Tributi di compensare la somma a credito con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di tariffa, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In

tal caso il Settore Tributi rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito che potrà essere dedotto dai versamenti successivi previa comunicazione al Comune.

Art. 16 TARIFFA GIORNALIERA

1. Tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, sono tenute al versamento della tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è pari a 1/365 di quella annuale, moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per i giorni di occupazione ed aumentata del 50%.
4. Per i mercati settimanali la tariffa giornaliera è calcolata su 52 presenze annuali.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 17 POTERE DI CONTROLLO DEL GESTORE

1. In esecuzione di uno specifico incarico assegnato dal Comune, il Gestore del servizio può effettuare controlli e verifiche relativamente alle denunce e, qualora emergano irregolarità, provvede a segnalarle al Settore Tributi con le modalità di cui al comma 4.
2. Ove possibile i controlli e le verifiche si svolgeranno utilizzando i dati già in possesso di pubbliche amministrazioni.
3. I controlli e le verifiche si svolgeranno con le modalità e le garanzie individuate dalla carta del contribuente, oggi disciplinate dall'art. 12 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
4. Entro 30 giorni dall'effettuazione del controllo che abbia evidenziato delle irregolarità negli elementi della denuncia (superficie, genere di attività, richiesta di riduzioni o agevolazioni) o che abbia fatto emergere un'omissione nella presentazione della denuncia, anche di variazione, il Gestore del servizio trasmette al Settore Tributi una comunicazione, anche in forma cumulativa, contenente i dati identificativi del contribuente ed una descrizione dell'irregolarità o dell'omissione riscontrata.
5. Il Settore Tributi, sulla scorta di tali comunicazioni e di eventuali altre informazioni a tal fine rilevanti, attiva le necessarie verifiche e provvede all'emissione dell'accertamento ai sensi dell'art. 19.

Art. 18 RISCOSSIONE DELLA TARIFFA

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore del servizio, calcola, per ogni anno solare, la tariffa dovuta dai contribuenti, sulla scorta delle denunce presentate nonché degli accertamenti d'ufficio ed in rettifica emersi.
2. La tariffa dovuta ai sensi del precedente comma è richiesta mediante avviso di pagamento inviato ai contribuenti.

3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 6,00 annui
6. Nell'avviso di pagamento è indicata la data di scadenza del versamento ed, in caso di frazionamento rateale, la scadenza delle singole rate.
7. Qualora, dai controlli sui versamenti, emerga che il contribuente non abbia esperito il pagamento entro il termine assegnato, il Settore Tributi provvederà all'emissione dell'accertamento ai sensi dell'art. 19.

Art. 19 ACCERTAMENTO

1. A fronte di regolare denuncia nel caso in cui il contribuente non paghi l'avviso di pagamento viene notificato un sollecito e poi si procede all'emissione di avviso di accertamento per omesso versamento.
2. A seguito dell'attività di cui ai precedenti articoli n. 17 e 18 comma 4, il comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica. Al tributo si applicano le sanzioni previste per legge e gli interessi nella misura del tasso legale.
3. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate tramite bollettini di versamento intestati al Comune o altro soggetto incaricato della riscossione.
4. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, una dilazione del pagamento fino ad un massimo di 24 rate mensili.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune, anche tramite il Gestore del servizio, può:
 - a. invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. I contribuenti sono tenuti ad adempiere alle richieste di cui sopra entro 60 giorni.
6. Le somme liquidate dal Comune per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 del presente articolo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai decreti legislativi 26/2/1999, n. 46 e 13/4/1999, n. 112 e successive modificazioni; il ruolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 20
TRIBUTO AMBIENTALE

1. Contestualmente alla tariffa è riscosso il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Gli importi riscossi sono successivamente riversati alla Provincia, al netto della commissione di legge.

Art. 21
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 23
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

COMPONENTI	Ka	Kb
1	0,80	1,00
2	0,94	1,80
3	1,05	2,00
4	1,14	2,60
5	1,23	2,90
6 e oltre	1,30	3,40

COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

COD,	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Kd	Kc
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole	0,52	3,28
2	Cinematografi, teatri	0,41	2,50
33	Magazzini Alimentari	0,60	4,90
3	Magazzini beni durevoli	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari, parcheggi scoperti	0,38	3,10
6	Autosaloni, esposizioni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,08	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Agenzie, studi professionali, uffici	1,44	10,00
12	Banche e istituti di credito	0,61	5,03
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,41	11,55
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,80	14,78
15	Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Barbiere, estetista, parrucchiere	1,45	11,55
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico...)	0,82	6,76
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,85	5,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,75	7,00
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	5,57	45,67
23	Birrerie, hamburgerie, mense	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,76	22,67
26	Plurilicenze alimentari e miste	1,54	12,60
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	8,56